



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2025
COM(2025) 635 final

2023/0290 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 462 – 2023/0290 (COD)):	28 luglio 2023
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13 dicembre 2023
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	13 marzo 2024
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/D
Data di adozione della posizione del Consiglio:	13 ottobre 2025

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione persegue due obiettivi: i) migliorare la protezione dei bambini dalle sostanze chimiche nocive quando giocano con giocattoli; e ii) ridurre il numero di giocattoli non conformi ancora reperibili sul mercato unionale, in particolare attraverso le vendite online.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 10 aprile 2025. La Commissione sostiene tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

- Principio di precauzione: i colegislatori hanno convenuto di introdurre un riferimento al principio di precauzione di cui all'articolo 1 del regolamento, quale principio ispiratore, e la Commissione lo ritiene accettabile.
- Salute mentale dei bambini: i colegislatori hanno convenuto di ampliare la nozione di sicurezza dei giocattoli al fine di includere la salute mentale e il benessere dei bambini per i giocattoli connessi digitalmente. L'articolo 21 relativo alla valutazione della sicurezza dei giocattoli imporrà che i giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, del regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza o del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale tengano in considerazione le vulnerabilità dei bambini all'atto della valutazione dei pericoli presentati a norma del regolamento sulla

sicurezza dei giocattoli. Questo è coerente con l'obiettivo della proposta della Commissione, che lo ritiene accettabile.

- È stato convenuto dai colegislatori il passaporto digitale dei prodotti, che può altresì essere usato per sostituire la dichiarazione di conformità contemplata da altre normative applicabili ai giocattoli. Questo comporterà una semplificazione nel caso dei giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione di altre normative unionali che esigono una dichiarazione di conformità. I requisiti tecnici relativi al passaporto digitale dei prodotti che integra il regolamento (articolo 17) saranno stabiliti mediante atti delegati, in conformità con le disposizioni in materia di passaporto digitale dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2024/1781 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
- Vendite online di giocattoli: i colegislatori hanno convenuto di introdurre nel regolamento disposizioni in materia di prestatori di servizi logistici e di vendita online di giocattoli. Dette disposizioni intendono agganciarsi a quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) per convergere verso il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, precisando le prescrizioni in materia di informazioni che devono essere incluse nelle offerte attraverso i mercati. Tali disposizioni rispettano pertanto la struttura attuativa fra il diritto dei consumatori (basato essenzialmente sul principio del paese di destinazione) e il regolamento sui servizi digitali (basato sul principio del paese di stabilimento/origine).
- Sostanze chimiche nei giocattoli: i legislatori hanno convenuto le disposizioni in appresso.
 - Il divieto generico di sostanze nocive nei giocattoli comprenderà le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), gli interferenti endocrini, i sensibilizzanti delle vie respiratorie e le sostanze tossiche per un organo specifico, come proposto dalla Commissione. Si è inoltre convenuto di includere nel divieto generico le sostanze classificate come sensibilizzanti cutanei di categoria 1A, come stabilito nel mandato del Consiglio. Si tratta di una categoria di sostanze che presentano il più elevato potenziale di sensibilizzazione ed esclude le sostanze che evidenziano una frequenza da bassa a moderata di casi di sensibilizzazione oppure una probabilità di un tasso di sensibilizzazione da basso a moderato nell'uomo. La Commissione ritiene pertanto accettabile tale aggiunta. Il divieto generico si fonda sulla classificazione armonizzata delle sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (il regolamento CLP)¹, come proposto dalla Commissione.
 - È stato incluso un divieto di uso intenzionale di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) nei giocattoli, come figura nella posizione del Parlamento europeo, fino all'applicabilità della restrizione universale delle PFAS a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

¹ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- Un divieto di presenza di dieci bisfenoli per i quali l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha raccomandato misure normative e che non sono altrimenti vietati a norma di altre disposizioni del regolamento. La Commissione lo ritiene accettabile in quanto tali sostanze possono essere nocive per i bambini.
- Tutte le fragranze allergizzanti saranno vietate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi e nei giocattoli destinati a essere portati alla bocca. Tale disposizione è accettabile in quanto mira ai bambini più piccoli; l'esposizione a fragranze allergizzanti può causare sensibilizzazione e provocare crisi allergiche.
- In merito alle nitrosammine i legislatori hanno convenuto di mantenere diversi valori limite per diversi tipi di giocattoli, in base alle attuali prove scientifiche e alle metodologie di prova disponibili. Per quanto riguarda i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente) sono stati mantenuti i limiti di migrazione proposti dalla Commissione. In entrambi i casi, al fine di agevolare un accordo, i legislatori hanno chiesto alla Commissione di rilasciare una dichiarazione nella quale indica che richiederà all'ECHA di fornire una nuova valutazione scientifica sulle nitrosammine nei giocattoli entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e, per quanto riguarda i metalli pesanti nei giocattoli, entro 24 mesi.
- Periodo transitorio: i legislatori hanno convenuto di includere un periodo transitorio di 54 mesi.

4. CONCLUSIONI

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha stilato una dichiarazione unilaterale che figura in appendice.

Appendice
Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione valuta regolarmente e sistematicamente la frequenza di sostanze chimiche nei giocattoli, tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, al fine di adeguare i valori limite o le condizioni di presenza di sostanze chimiche o miscele specifiche nei giocattoli, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2025/... sulla sicurezza dei giocattoli. A tal fine la Commissione richiederà un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla sicurezza delle nitrosammine e delle sostanze nitrosabili nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Al medesimo fine la Commissione richiederà un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla sicurezza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento."